

Articolo	Argomento	Sintesi
10	Riforma degli ordini professionali e società di professionisti	Dispone la delegificazione degli ordinamenti professionali, da realizzarsi in base a principi di liberalizzazione. Disciplina l'esercizio delle professioni in forma societaria e abroga la precedente disciplina delle associazioni professionali.
25	Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile	<p>Reca una serie di disposizioni in tema di impiego della posta elettronica certificata nel processo civile.</p> <p>In particolare il comma 1, lettera <i>a</i>), modifica il comma 1 dell'articolo 125 del codice di procedura civile sostituendo la previsione relativa alla necessità che il difensore indichi, negli atti ivi richiamati, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax con la previsione per cui dallo stesso dovrà essere indicato il solo indirizzo di posta certificata comunicato al proprio ordine.</p> <p>Le successive lettere <i>b</i>) e <i>c</i>) abrogano il comma 3 dell'articolo 133 e il comma 3 dell'articolo 134 del codice di procedura civile, relativi alla comunicazione delle ordinanze e delle sentenze.</p> <p>La lettera <i>d</i>) interviene sull'articolo 136 del codice di procedura civile sostituendo il secondo e il terzo comma del medesimo e abrogando il comma 4.</p> <p>Tali modifiche sono volte ad attribuire carattere prioritario al ricorso alla posta certificata per tutte le comunicazioni che avvengono nel processo, prevedendo solo in via</p>

		<p>subordinata e residuale il ricorso all'uso del telefax o alla notifica per mezzo dell'ufficiale giudiziario.</p> <p>Le lettere <i>e)</i>, <i>f)</i> e <i>g)</i> intervengono rispettivamente sugli articoli 170, 176 e 183 del codice di procedura civile effettuando alcune abrogazioni dettate prevalentemente da esigenze di coordinamento.</p> <p>La lettera <i>i)</i> modifica l'articolo 366 del codice di procedura civile con la finalità di favorire il ricorso alla posta elettronica certificata anche nell'ambito del processo davanti alla Corte di cassazione.</p> <p>La lettera <i>l)</i> modifica l'articolo 518 del codice di procedura civile relativo alla forma del pignoramento attribuendo, ai fini della trasmissione del processo verbale del pignoramento, carattere prioritario all'uso della posta certificata.</p> <p>Il comma 2, sulle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, modifica in particolare gli articoli 173-<i>bis</i> e 173-<i>quinquies</i>, relativi alla procedura di espropriazione immobiliare, con la finalità anche in questo caso di attribuire carattere prioritario all'uso della posta certificata.</p> <p>Il comma 3 interviene invece sulla legge n. 53 del 1994 che disciplina la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali, modificando gli articoli 1, 3, 4 e 5 della stessa legge n. 53, con l'intento di favorire il ricorso alla posta elettronica certificata.</p> <p>Il comma 4 introduce una sanzione in caso di mancato rispetto dell'obbligo a carico degli ordini e dei collegi</p>
--	--	--

		<p>professionali di pubblicare in via riservata e di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e i relativi indirizzi di posta elettronica certificata.</p> <p>Infine il comma 5 stabilisce che le disposizioni introdotte dal presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della presente legge di stabilità.</p>
26	Riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle Corti di appello	<p>Dispone - in mancanza di un manifestato interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento - l'estinzione dei procedimenti civili davanti:</p> <p>a) alla Corte di cassazione, qualora riguardino ricorsi avverso le sentenze pubblicate prima della data di entrata in vigore della Legge n. 69 del 2009 (4 Luglio 2009);</p> <p>b) alle Corti d'appello, qualora pendenti da più di due anni alla data di entrata in vigore della legge in esame.</p>
27	Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello	<p>Novella il codice di procedura civile con lo specifico obiettivo di accelerare lo svolgimento dei procedimenti di appello.</p> <p>La lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 interviene sull'articolo 283 del codice di procedura civile, il quale prevede che il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospenda in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. In particolare, la lettera a) aggiunge un nuovo comma all'articolo 283 del</p>

codice di procedura civile con cui viene stabilito che, se la predetta istanza è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice con ordinanza non impugnabile può condannare la parte che l'ha proposta a una pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000 euro. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

La successiva lettera *b)* modifica l'articolo 350 del codice di procedura civile, prevedendo - ferma restando la regola generale della trattazione collegiale della causa - che il presidente del collegio possa delegare uno dei componenti del collegio per l'assunzione dei mezzi istruttori.

La lettera *c)* interviene invece sull'articolo 351 del codice di procedura civile che, al comma 1, dispone che sull'istanza prevista dall'articolo 283 volta a ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado il giudice dell'appello provveda con ordinanza nella prima udienza. In particolare, la lettera *c)* esclude l'impugnabilità di tale ordinanza e aggiunge un ulteriore comma all'articolo in questione con il quale si stabilisce che, nella prima udienza, il giudice dell'appello se ritiene la causa matura per la decisione può provvedere ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile. Se per la decisione sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado è già stata fissata l'udienza, il giudice dell'appello fissa un'apposita udienza nel rispetto dei termini a comparire.

La lettera *d*) modifica quindi l'articolo 352 del codice di procedura civile, estendendo espressamente al giudizio di appello la possibilità che la causa venga decisa - oltre che secondo il tradizionale modello della decisione che segue lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - anche secondo il modello disciplinato dall'articolo 281-*sexies* (che prevede la lettura contestuale in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).

La lettera *e*) interviene sull'articolo 431 del codice di procedura civile con riferimento alla disciplina dell'esecutorietà della sentenza di primo grado nel processo del lavoro. In particolare, la lettera *e*) - in correlazione con l'intervento effettuato dalla lettera *a*) sull'articolo 283 del medesimo codice di procedura civile - aggiunge un nuovo comma all'articolo 431 con cui si stabilisce che, se le istanze volte a ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado (previste rispettivamente dal terzo e dal comma 6 dell'articolo 431) sono inammissibili o manifestamente infondate, il giudice con ordinanza non impugnabile può condannare la parte che l'ha proposta a una pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000 euro. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

La lettera *f*) interviene invece sull'articolo 445-*bis* del codice di procedura civile stabilendo che la sentenza pronunciata all'esito del conseguente

		<p>giudizio è inappellabile.</p> <p>Infine, il comma 2 stabilisce che le disposizioni introdotte dal presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012.</p>
28	Modifiche in materia di spese di giustizia	<p>L'articolo 28 modifica la disciplina del contributo unificato contenuta nel testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo l'aumento di alcuni degli importi dovuti.</p> <p>In particolare, la lettera <i>a)</i> del comma 1 interviene sull'articolo 13 del citato testo unico aumentando del 50 per cento il contributo unificato nei giudizi di impugnazione e raddoppiandolo nei processi davanti alla Corte di cassazione.</p> <p>La lettera <i>b)</i> sostituisce il comma 3 dell'articolo 14 del testo unico. Il nuovo comma 3 stabilisce che la parte di cui al comma 1 del medesimo articolo 14, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al pagamento di un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta.</p> <p>Il comma 2 dell'articolo 28 stabilisce che il maggior gettito derivante dalle modifiche in questione sarà versato</p>

		<p>all'entrata del bilancio dello Stato con separata contabilizzazione per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero della Giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.</p> <p>Infine, il comma 3 stabilisce che la disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente al 1° Gennaio 2012, data di entrata in vigore della presente legge di stabilità.</p>
--	--	--